



FONDAZIONE  
EDMUND  
MACH



**CONVENZIONE TRANSITORIA  
PER ACCESSO AL SERVIZIO MENSA  
STUDENTI ISCRITTI AL C3A**

\*

TRA

A. Fondazione Edmund Mach, con sede legale in via E. Mach, 1 - 38098 S. Michele all'Adige (TN), P.IVA 02038410227, in persona del dirigente della ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali, dott. Fabio Calliari, nato a Trento il 9/2/1961 autorizzato alla stipula del presente atto giusta procura rilasciata dal presidente (di seguito, per brevità, indicato come "FEM"),

da una parte,

E

B. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito "Opera"), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, in via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a Rovereto (TN) il 29/06/1972, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Sostituto Direttore;

dall'altra,

PREMESSO che

- a) Con proprio provvedimento FEM e con determinazione del Sostituto Direttore di Opera n. 196 del 27/10/2022 è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;
- b) FEM e l'Università degli Studi di Trento (UNITN), nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata alla istituzione di un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, nel quale sviluppare attività di interesse comune nell'ambito della ricerca e della didattica descritte nella Convenzione quadro medesima. Con altri atti negoziali sono stati definiti ulteriori aspetti per il funzionamento del Centro;
- c) il Centro è stato denominato di comune accordo tra le Parti: in italiano, "Centro Agricoltura Alimenti Ambiente" – acronimo "C3A"; in inglese, "Center Agriculture Food Environment" – acronimo "CAFE";
- d) una delle principali attività del C3A è l'avvio del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia che ha ottenuto l'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dd 15/6/2017 e le cui lezioni sono tenute presso la sede della FEM, in San Michele a/Adige (TN);
- e) Opera è un ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento (PAT), istituito con legge provinciale 9/1991, deputato ad erogare tutti i servizi rivolti a favorire il diritto allo studio degli studenti universitari immatricolati ad UNITN. Tra detti servizi rientra anche quello di ristorazione, gestiti in appalto presso le sedi universitarie di Trento e Rovereto;
- f) Le Parti, qualificate quali amministrazioni aggiudicatrici, si accordano, secondo quanto previsto dall'art. 16bis, comma 2bis della legge provinciale 23/1992, dall'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016, per il perseguimento del fine pubblico comune di garantire il servizio di



ristorazione, a pranzo, degli studenti universitari iscritti al corso di cui alla lett. c). Convengono che logisticamente, economicamente ed amministrativamente, l'unica sede adatta a garantire detto servizio collettivo sia la mensa che FEM gestisce, in San Michele a/Adige (TN), in appalto esternalizzato, per gli studenti medi e per i propri dipendenti, in aggiunta agli esercizi pubblici convenzionati con OU;

g) in seguito a gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione la FEM ha sottoscritto un contratto, dal 29/3/2016, con termine il 30/6/2022 con RISTO 3 Società Cooperativa, con sede legale in Trento, via del Commercio n. 57 (Partita IVA 0044407221). In proroga tecnica fino al 30/11/2022 al quale seguirà un nuovo contratto con il medesimo operatore economico aggiudicatario della nuova procedura di appalto. Il Capitolato speciale d'appalto in essere ed anche quello che sarà allegato al nuovo contratto prevedono espressamente che il servizio sia rivolto agli studenti, al personale della FEM e ad eventuali altre categorie di persone espressamente autorizzate da FEM;

h) alla luce delle limitazioni conseguenti alle misure di contrasto alla pandemia da SARS CoV-2, FEM è disponibile a consentire l'accesso alla propria mensa degli studenti universitari iscritti al Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia ed Agrifood per facilitare l'attività del C3A per l'anno accademico 2022/23, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente convenzione transitoria.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il presupposto.

#### **Art. 2 – Modalità di accesso alla mensa degli studenti C3A**

1. FEM autorizza Opera a far accedere gli studenti immatricolati ad UNITN del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia ed Agrifood del C3A al servizio erogato presso la propria mensa, per il pasto di mezzogiorno, nel turno (13:00 – 13:30), nel numero massimo di posti disponibili di 70. L'eventuale ampliamento, per il suddetto turno, del numero massimo di accessi qui stabilito sarà valutato di comune accordo in caso di allentamento delle misure restrittive per l'emergenza pandemica da SARS CoV-2 richiamate in premessa.

2. Opera applica agli studenti le tariffe del servizio mensa – pasto completo, come per le altre sedi universitarie di Trento e Rovereto. Tramite le modalità informatiche di cui al comma 3, gli studenti ricaricano la tessera/titolo di pagamento con versamenti sul conto di FEM.

3. Gli utenti accedono al servizio tramite la tessera dello studente emessa da FEM. La segreteria del C3A-Centro Agricoltura Alimenti Ambiente dell'Università degli studi di Trento provvede a gestire l'abilitazione ed eventuale disabilitazione di detta tessera quando l'utente perde il diritto ad usufruire del servizio.

4. Nel caso in cui, per ragioni di tempistica, UNITN richieda di utilizzare modalità alternative (ad es., ticketing cartaceo) per consentire l'accesso di cui sopra, tale utilizzo sarà subordinato all'accordo delle Parti formalizzato mediante scambio di note.

5. L'accesso avviene nel rispetto delle misure comportamentali e di sicurezza (anche in relazione al contrasto all'emergenza pandemica da SARS CoV-2) indicate da FEM. OU si impegna a comunicarle agli utenti.

#### **Art. 3 – Corrispettivi**

1. Per ogni pasto consumato dagli studenti, sarà detratto dalla ricarica di cui al punto 2. dell'art. 2, l'importo di € 4,90.= IVA esente come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera per tutti gli altri studenti universitari. Qualora detto importo dovesse subire delle variazioni, FEM si impegna ad adeguare il sistema informatico per consentirne l'aggiornamento.
2. L'Opera dovrà corrispondere a FEM l'importo di € 2,00.= oltre ad IVA che sarà fatturato in via posticipata con cadenza mensile in base al numero di pasti rilevato dal sistema informativo. Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Opera a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Cod. IPA: UF2C9J. Eventuale aggiornamento di detto importo sarà concordato con l'Opera.
3. Eventuali variazioni del prezzo contrattuale per il servizio di ristorazione fornito da FEM, saranno accettate da Opera con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di FEM.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti per l'anno accademico 2022/23; con decorrenza dal 01 novembre 2022 e termine al 31 ottobre 2023.

#### **Art. 5 - Foro esclusivo competente**

1. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sono possibilmente definite in via bonaria.
2. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di uno specifico compromesso arbitrale.
3. Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

#### **Art. 6 - Comunicazioni**

1. Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere effettuate mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC) diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili:

- Se diretta a FEM: Fabio Calliari, Fondazione Edmund Mach, Via E Mach 1, 38010 San Michele all'Adige (TN), PEC: direzione.generale@pec.iasma.it.

- Se diretta a Opera: Dott. Gianni Voltolini, Opera universitaria di Trento, della Malpensada 82/A, 38123 Trento, PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it

#### **Articolo 7 - Trattamento dati, riservatezza e nomina di Responsabile del trattamento dati personali**

- 1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), novellato dal D. lgs. 101/2018, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati.



- 2 Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III “Diritti dell’interessato” del Regolamento (UE) 2016/679.
- 3 Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
- 4 Nell’ambito dell’attività oggetto del presente contratto, FEM viene a conoscenza e tratta dati personali ed anche sensibili relativi agli utenti del servizio. FEM garantisce l’assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni e dati di cui viene a conoscenza in conseguenza del contratto.
- 5 Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 Opera nomina FEM Responsabile del Trattamento dei dati personali.
- 6 L’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali è allegato al presente contratto e contiene tutte le indicazioni attinenti a tale ruolo per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia. Si invita ad osservare scrupolosamente quanto in esso previsto nonché le istruzioni impartite da Opera quale Titolare del trattamento.
- 7 I dati oggetto del trattamento riguardano i soggetti individuati nel presente contratto e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze degli utenti destinatari del servizio mensa in aderenza alle finalità del servizio stesso.
- 8 FEM, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite da Opera quale Titolare del trattamento.
- 9 In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono (art. 28, c. 3 del Regolamento 2016/679):
  - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
  - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento 2016/679;
  - d) rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento 2016/679 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
  - e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento 2016/679;
  - f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
  - g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
  - h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e collaborare alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere,



FONDAZIONE  
EDMUND  
MACH



OPERA  
UNIVERSITARIA

un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

- 10 La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso.
- 11 Il Responsabile è tenuto a rispettare il provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008, modificato con provvedimento del 25/6/2009, recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”. Opera intende conservati direttamente presso la sede di FEM i dati relativi agli amministratori di sistema.

#### **Art. 8 - Registrazione e spese**

1. La presente Convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi delle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di FEM, che vi assolve in modo virtuale.

FONDAZIONE EDMUND MACH

Il dirigente

- dott. Fabio Calliari -

*firmato digitalmente*

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

- dott. Gianni Voltolini -

*firmato digitalmente*